



COMUNE DI RIVALBA

Città Metropolitana di Torino

TEL. 011/9604527 FAX 011/9816900
Via Roma n. 1 – 10090 RIVALBA TO
C.F. 82500550015 – P.IVA 02053720013

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Pulizie immobili comunali periodo

1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029

PREMessa

La disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è dettata dal decreto legislativo n. 36 del 2023.

Il suddetto decreto legislativo 36/2023 nei documenti correlati e nei successivi atti e provvedimenti di affidamento, sarà sempre denominato, per brevità, “**Codice**”.

La disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è recata dal detto Codice e dai suoi allegati.

Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

Con il presente, si intende dare piena applicazione alla suddetta disciplina.

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO

Allo scopo di assicurare condizioni di igiene e salubrità di immobili pubblici ed aperti al pubblico, il servizio dovrà assicurare la pulizia ordinaria degli ambienti interni degli immobili di proprietà e nella disponibilità della stazione appaltante, nonché dei servizi igienici, degli arredi e delle suppellettili in essi collocati.

La prestazione dovrà essere resa dall'appaltatore in tutti gli edifici qui elencati: municipio, palestra comunale, ambulatorio/biblioteca comunale, wc pubblico e wc cimitero comunale.

Il servizio di pulizia sarà oggetto di verifiche periodiche.

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione) il 5 marzo 2008 ha approvato la determinazione numero 3/2008 con la quale ha dettato le linee guida sulla "sicurezza nell'esecuzione degli appalti pubblici relativi a servizi e forniture; predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e costi della sicurezza".

Per completezza, si riporta uno stralcio assai significativo della determinazione.

*"Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dall'**art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008** del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi.*

Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'"interferenza".

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

*Le Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'**art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008**] riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.*

Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze.

In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI;

tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericolosi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, biblioteche).

In tali fattispecie è necessario che il committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.

Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- *la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);*
- *i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;*
- *i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.*

La citata circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi chiarito che il DUVRI è un documento "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerge la necessità di un aggiornamento del documento.

Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.. 81/2008, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.

Infine, si fa presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi.

Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche, in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara".

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Vengono quantificati in euro 155,00/anno gli oneri relativi alla sicurezza (dotazioni D.P.I., aggiornamento alle maestranze).

DURATA E SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Applicando i criteri previsti dall'articolo dall'articolo 50 del decreto legislativo 36/2023 (nel seguito "Codice"), il valore annuale della prestazione richiesta, per tutti gli edifici sopra elencati, ammonta ad euro 9.845,00 su base annuale che sommati agli oneri per la sicurezza pari a € 155,00, non soggetti a ribasso, ammontano in totale ad € 10.000,00 e complessivamente ad € 40.000,00 per il periodo di 4 anni che dal 01/01/2026 - 31/12/2029

Alla scadenza contrattuale l'esecutore è tenuto, nelle more dell'espletamento della nuova procedura d'appalto, alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dal Committente, sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato disciplina le caratteristiche qualitative, le specifiche tecniche e le modalità di erogazione del *servizio di pulizia degli ambienti degli immobili* di proprietà e nella disponibilità del Comune di Rivalba, Ente Appaltante Comune di Rivalba – Via Roma n 1, tel 0119604527 – fax 0119816900, mail tecnico@comune.rivalba.to.it, pec: tecnico@pec.comune.rivalba.to.it

Articolo 2 - NORMATIVA E RINVIO

La disciplina della procedura di gara e del successivo rapporto contrattuale di diritto privato è contenuta nel presente progetto di servizio e capitolato speciale d'appalto.

Per tutto quanto non previsto in tali documenti, si rinvia al **Codice**, D.Lgs 36/2023.

Articolo 3 - APPALTO PUBBLICO

A norma dell'articolo 1655 del Codice civile, *l'appalto* è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

A norma dell'articolo 3 del Codice, sono *appalti pubblici* i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.

Articolo 4 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La prestazione richiesta ha per oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia degli immobili di proprietà e nella disponibilità del Comune, nonché dei servizi igienici, degli arredi e delle suppellettili in essi collocati.

La prestazione dovrà essere resa dall'appaltatore in tutti gli edifici qui elencati:

Municipio, Biblioteca/ambulatorio medico, palestra polifunzionale, wc pubblico situato davanti al Municipio e wc situato all'interno del cimitero comunale.

Caratteristiche di ciascun edificio:

- Municipio: pulizia ordinaria 1 volta alla settimana, Interventi mensili, interventi trimestrali, interventi semestrali, interventi annuali;
- biblioteca/ambulatorio medico: pulizia ordinaria 1 volta alla settimana, interventi trimestrali;
- palestra polifunzionale: pulizia ordinaria 1 volta alla settimana, interventi annui, pulizia straordinaria
- wc pubblico situato davanti al municipio: pulizia 1 volta alla settimana (nel periodo invernale in caso di forte calo delle temperature il servizio potrebbe essere sospeso e quindi rideterminato l'importo del servizio o richiesto intervento straordinario in sostituzione)
- wc pubblico situato al cimitero comunale: pulizia 1 volte alla settimana (nel periodo invernale in caso di forte calo delle temperature il servizio potrebbe essere sospeso e quindi rideterminato l'importo del servizio o richiesto intervento straordinario in sostituzione)

Articolo 5 - STIMA DELLA PRESTAZIONE

Applicando i criteri di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 23/2023 (nel seguito "Codice"), il valore della prestazione richiesta, per tutti gli edifici sopra elencati, ammonta ad euro 10.000,00

annuali oneri per la sicurezza compresi (€ 155,00 anno), e quindi € 40.000,00 per tutto l'appalto e IVA esclusi,

Articolo 6 - CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione, edificio per edificio, dovrà essere resa con la periodicità ed osservando le caratteristiche minime di seguito precise:

DETTAGLIO DELLA PRESTAZIONE	PERIODICITÀ E CARATTERISTICHE PARTICOLARI
<u>Palazzo Comunale</u>	
Deragnatura di tutti i locali (inclusi gli archivi e l'ingresso del Comune)	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Spolveratura ad umido con prodotti igienizzanti di tutti gli arredi ad altezza uomo, scrivanie, telefoni, suppellettili, etc.	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Scopatura ad umido e lavaggio di tutti i pavimenti con prodotti igienizzanti, comprese scale, l'androne d'ingresso i corridoi e gli archivi	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Sanificazione e disinfezione dei 3 servizi igienici	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Eliminazione impronte da porte e sportellerie	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Sanificazione e disinfezione dei servizi igienici, compreso piastrelle, sanitari, accessori, etc.	<i>n. 1 intervento mensile</i>
Lavaggio di tutti i vetri interni ed esterni, compreso infissi e davanzali	<i>n. 2 interventi all'anno</i>
Spolveratura ad umido e lavaggio di tutti gli arredi alti, porte, punti luce e ventole con prodotti igienizzanti	<i>n. 2 interventi all'anno</i>
Distacco, lavaggio e riattacco di tutte le tende	<i>n. 1 intervento annuale</i>

Palestra polifunzionale

Deragnatura locale palestra (inclusi vetri scalinate e palco)	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Scopatura a umido e lavaggio con prodotti igienizzanti di tutta la pavimentazione della palestra incluso il palco	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Scopatura a umido e lavaggio con prodotti igienizzanti di n. 2 scale	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Eliminazione di impronte porte a vetro d'ingresso piano terra e primo piano	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Sanificazione e disinfezione n. 2 servizi igienici (piano interrato)	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Scopatura ad umido e lavaggio con prodotti igienizzanti pavimento Saloncino palestra (piano sotto della Palestra) e corridoi antistanti	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Lavaggio vetri ed infissi intera palestra (primo piano, piano terra e palco)	<i>n. 1 intervento annuo</i>
Scopatura a umido e lavaggio con prodotti igienizzanti degli spalti a destra ed a sinistra della palestra	<i>n. 1 intervento mensile</i>
Spolveratura ad umido con prodotti igienizzanti di tutti gli arredi (sedie e tavoli)	<i>n. 1 intervento annuo (a richiesta)</i>
Scopatura a umido e lavaggio con prodotti igienizzanti degli spogliatoi, delle docce e dei bagni antistanti	<i>n. 3 interventi annui (a richiesta)</i>
Pulizia straordinaria di tutto il plesso della palestra con prodotti igienizzanti dopo la festa patronale	<i>n. 1 intervento annuo</i>

Ambulatorio medico/biblioteca

Deragnatura di tutti i locali (incluso ingresso)	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Spolveratura ad umido con prodotti igienizzanti di tutti gli arredi	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Scopatura ad umido e lavaggio con prodotti igienizzanti di tutti i pavimenti, la scala e l'ingresso	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Sanificazione e disinfezione servizi igienici	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Pulizia porta a vetro ingresso	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Deragnatura e scopatura a umido dei 2 balconi esterni	<i>n. 1 intervento bimestrale</i>
Lavaggio vetri	<i>n. 2 interventi all'anno</i>

WC PUBBLICI situati davanti al municipio

Deragnatura	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Scopatura ad umido e lavaggio pavimento con prodotti igienizzanti	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Sanificazione e disinfezione sanitari e piastrelle perimetrali	<i>n. 1 intervento settimanale</i>
Pulizia porte a vetro	<i>n. 1 intervento settimanale</i>

WC PUBBLICI situati al cimitero

Deragnatura	<i>1 intervento settimanale</i>
Scopatura ad umido e lavaggio pavimento con prodotti igienizzanti	<i>1 intervento settimanale</i>
Sanificazione e disinfezione sanitari e piastrelle perimetrali	<i>1 intervento settimanale</i>
Pulizia porta	<i>1 intervento settimanale</i>

Articolo 7 - PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Sono richieste prestazioni a cadenza come sopra meglio specificate. Il servizio deve essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente atto, oltre che in eventuali ulteriori prescrizioni verbali o scritte impartite dal Committente.
2. Il servizio comprende la fornitura della manodopera, dei materiali e prodotti di pulizia compresi gli involucri per rifiuti, e di tutte le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.
3. Resta a carico del Comune la fornitura di acqua e di energia elettrica nei limiti dell'occorrente, nonché dei materiali di consumo per i servizi igienici (carta igienica, sapone per le mani, carta asciugamani). Si fa presente che il Comune potrà mettere a disposizione unicamente zone-ripostiglio non atte a contenere carrelli pulizie di grandi dimensioni. Non saranno altresì assegnabili locali spogliatoio.
4. L'affidatario si assume la completa responsabilità della custodia delle attrezzature, dei materiali e di quant'altro depositato e del loro uso. Il Comune non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni o furti degli stessi. Ogni cura deve essere osservata per tale custodia, con particolare attenzione ai materiali infiammabili, tossici o corrosivi, e lo stoccaggio deve rispettare i limiti quantitativi fissati dalla vigente normativa. L'affidatario deve depositare presso l'ufficio comunale competente copia delle schede tecniche informative, redatte in lingua italiana, delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e dei prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio.
5. Tutti i prodotti chimici e detergenti da utilizzare devono essere di buona qualità e rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso, che dovrà essere dichiarata nella documentazione di partecipazione alla gara. Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia deve essere presente in maniera visibile l'indicazione relativa alla eventuale pericolosità e/o nocività dei prodotti stessi, in conformità alle disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose e nocive. L'affidatario dovrà consegnare tutte le schede tecniche dei prodotti di pulizia. Il Comune si riserva di sottoporre i prodotti a verifica dell'A.S.L., chiedendone la variazione nel caso di non adeguatezza.
6. Tutti i macchinari e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
7. I lavori dovranno essere eseguiti accuratamente ed a perfetta regola d'arte al fine di non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le tinteggiature, i mobili, i vetri, le cornici, il materiale bibliografico, le macchine elettriche ed elettroniche da ufficio, le attrezzature e tutti gli altri oggetti esistenti nei locali. La valutazione in proposito è riservata al giudizio insindacabile del Comune.

Articolo 8 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E MODIFICHE AL SERVIZIO

1. Il Committente si riserva la facoltà, in relazione a mutate esigenze organizzative o per diverso utilizzo degli spazi e dei locali, di aumentare o diminuire le superfici oggetto dell'affidamento

così come di modificare la frequenza degli interventi; in tal caso il canone del servizio sarà proporzionalmente ricalcolato.

2. Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere all'affidatario eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel presente atto; l'affidatario è tenuto ad eseguire i suddetti servizi alle stesse condizioni economiche del contratto principale, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale. Ove l'ammontare delle prestazioni aggiuntive dovesse superare la soglia del quinto, resta in facoltà dell'affidatario aderire alla richiesta alle medesime condizioni del contratto principale.
3. L'affidatario si impegna ad eseguire le eventuali prestazioni aggiuntive di cui ai precedenti commi adeguando alle necessità operative tanto le forze di lavoro che le attrezzature ed i materiali necessari.
4. Il Committente ha facoltà di chiedere all'affidatario l'esecuzione di prestazioni straordinarie che si rendessero necessarie in relazione ad altri immobili comunali non oggetto del presente affidamento. Il compenso forfetario per tali prestazioni è concordato di volta in volta facendo comunque riferimento alle condizioni economiche contrattualmente stabilite.

Articolo 9 - OSSERVANZA DELLE NORME PREVIDENZIALI E DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'affidatario è tenuto, senza diritto ad alcuno speciale compenso, all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto restando fin d'ora il Committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'affidatario è pertanto obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio ed anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché a corrispondere i dovuti contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi.
3. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso in cui non sia aderente alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto collettivo di settore o receda da esse.

Articolo 10 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. L'affidatario è obbligato al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza e igiene del lavoro.
2. L'affidatario deve dotare ogni operatore di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), dall'esperienza e dalla buona tecnica per le attività oggetto del presente atto. Ogni operatore dovrà avere un livello contrattuale adatto alle prestazioni richieste dal committente. Ogni operatore dovrà essere, altresì, dotato di divisa provvista di contrassegno aziendale, con l'obbligo di indosarla, pulita ed in ordine, durante il servizio e dovrà esporre un tesserino di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore ed il nominativo della Ditta/Cooperativa.
3. Le mansioni oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dall'esecutore nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.
4. Nell'esecuzione del servizio l'affidatario curerà che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

Articolo 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi delle disposizioni del dal GDPR (Regolamento UE 2016/679). Codice in materia di protezione dei dati personali, l'affidatario è tenuto, per sé e per il proprio personale impiegato nel servizio, all'assoluta riservatezza e non divulgazione dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio.
2. I dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per la stipula del contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivalba.

Articolo 12 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. Non è consentito il subappalto totale del servizio. Il subappalto parziale, oltre ad essere dichiarato in sede di offerta, deve essere necessariamente autorizzato dal Committente prima dell'inizio del servizio. In caso di inadempienza si procederà alla immediata risoluzione del contratto. Il Committente in questo caso incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni per le spese ad esso causate, salvo maggiori danni accertati.

Articolo 13 - PAGAMENTI

1. Il canone dell'appalto verrà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture elettroniche in rate trimestrali posticipate, decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse, a compimento di tutte le verifiche previste dalla normativa vigente (DURC regolare, verifica inadempienza)
2. Il canone mensile dovrà essere addebitato con quattro fatture separate (palestra, scuola, municipio, biblioteca/ambulatorio e wc pubblici, ciascuna recante l'indicazione del rispettivo sistema di gestione IVA:
 - Le fatture relativa alla pulizia degli uffici comunali, della biblioteca/ambulatorio medico e dei wc pubblici sono soggette a scissione dei pagamenti (split payment);
 - La fattura relativa alla pulizia della palestra è soggetta a inversione contabile (reverse charge).

Articolo 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario è tenuto:
 - a) ad utilizzare uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
 - b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
 - c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, salvo la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010;
 - d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
 - e) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la

controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente.

2. Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione all'affidatario tramite posta elettronica certificata.

Articolo 15- SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Il servizio di pulizia degli ambienti dovrà essere svolto esclusivamente negli orari seguenti:

Palazzo Comunale: lunedì in orario da concordare

Biblioteca/ Ambulatorio medico: lunedì in giornata

Bagno pubblico di fronte al Comune: lunedì in giornata

Bagno pubblico situato al cimitero: lunedì in giornata

Palestra polifunzionale: lunedì in giornata, (orario da conciliare con l'eventuale utilizzo della palestra)

Eventuali modifiche dell'orario di svolgimento della prestazione potranno essere concordate con il responsabile del procedimento.

Articolo 16 - REFERENTE RESPONSABILE

L'appaltatore, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare il nome, il cognome, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono (attivo dalle 8.00 del mattino alle 20.00 della sera) del proprio *referente responsabile* per ogni aspetto relativo alla esecuzione della prestazione ed alla gestione del personale dipendente dell'appaltatore.

Eventuali variazioni del *referente responsabile* dovranno essere comunicate dall'appaltatore entro tre giorni.

Articolo 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà svolgere la prestazione a regola d'arte, con diligenza e cura.

L'appaltatore dovrà osservare tutte le modalità d'esecuzione indicate in sede di gara, per le quali si è obbligato, ed in particolare dovrà osservare le prescrizioni in merito a orari di svolgimento, quantità e qualità della prestazione e dei dipendenti impiegati.

In caso di impedimento a svolgere la prestazione per causa di forza maggiore da parte del personale impiegato, l'appaltatore dovrà assicurarne la pronta sostituzione.

In caso di impossibilità dovrà essere dato preventivo avviso e comunicato l'intervento sostitutivo.

Articolo 18 - ATTREZZATURA

L'appaltatore dovrà disporre di macchinari adeguati, di tutte le attrezzi necessarie, del materiale di consumo, di detergenti, saponi e detersivi per lo svolgimento della prestazione.

Macchinari, attrezzi necessarie, materiale di consumo, detergenti, saponi e detersivi ed il loro impiego dovranno corrispondere ai requisiti minimi di sicurezza, riutilizzo, riciclo e biodegradabilità imposti dalla normativa nazionale ed europea.

E' sempre vietato l'impiego di prodotti tossici o corrosivi, quali acido cloridrico e ammoniaca.

La sostituzione e la manutenzione di macchinari ed attrezzi sono a carico dell'appaltatore.

Dopo l'utilizzo macchinari, attrezzi e materiali dovranno essere accuratamente lavati e depositati nell'ambiente a ciò dedicato.

Articolo 19 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

Per l'aggiudicazione e la stipula del contratto, che verrà effettuato tramite il Documento di Stipula effettuato con le regole del sistema di e-procurement della pubblica Amministrazione sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il fornitore sarà invitato a presentare:

per la verifica relativa all'aggiudicazione:

1. elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, per l'importo corrispondente a presente capitolato;
2. dichiarazione organico medio annuo;
3. elenco delle attrezzature che verranno impiegate nello svolgimento del servizio;

per la stipula del contratto:

4. polizza responsabilità civile per danni causati a terzi che assicuri la Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione del servizio di cui all'art. 14 del presente capitolato;
5. comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari e conto dedicato ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. a) del D.L. 12/11/2010 n. 187;
6. garanzia definitiva da prestarsi nelle forme e modalità previste dall'art. 117 del D.lgs 36/2023. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà risultare conforme al modello tipo 1.2. di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31;
7. pagamento dei diritti di segreteria per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa;

per l'avvio del servizio:

8. documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs81/2008 e ss.mm.ii. relativo alle lavorazioni previste in appalto;
9. autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 26 c. 1 lett. a) D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
10. autocertificazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 , comma 1 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
11. lista completa dei detergenti da utilizzare per le pulizie ordinarie, straordinarie e per le mani, prodotti disinfettanti, prodotti ausiliari per l'igiene e prodotti monouso in carta che verranno utilizzati nello svolgimento del servizio;
12. marchio di qualità ecologica Ecolabel se disponibile;
13. dichiarazioni di conformità delle macchine/attrezzi da utilizzare nell'esecuzione del servizio;
14. elenco del personale che verrà impiegato nello svolgimento del servizio;

Articolo 20 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Nel presente articolo sono individuati i criteri ambientali minimi che dovranno essere garantiti dal fornitore nello svolgimento del servizio di pulizia degli immobili per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, individuati sulla base dei criteri di selezione degli operatori, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali indicati nel DM 51 del 29 gennaio 2021.

Selezione candidati

Specifiche tecniche dei detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie

I detergenti multiuso destinati alla pulizia abituale delle superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse e quelli specifici per finestre, vetri e altre superfici lucide devono essere in possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altra etichetta ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14024.

Specifiche tecniche dei detergenti utilizzati per le pulizie periodiche e straordinarie

I detergenti destinati ad impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti, i prodotti per la pulizia dei mobili, disincrostanti devono essere in possesso di etichetta ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14024.

Specifiche tecniche dei prodotti disinettanti

I prodotti disinettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico e Registrazione del Ministero della salute n.";

come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n.", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.

Specifiche tecniche prodotti ausiliari per l'igiene

Non possono essere utilizzati:

prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante; piumini di origine animale; attrezzi e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio; elementi tessili a frange (spaghetti) per le pulizie a bagnato.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri e specchi devono essere riutilizzabili e in microfibra in possesso di un'etichetta conforme alla norma UNI EN ISO 14024.

Per le operazioni di spolveratura devono essere utilizzati elementi tessili riciclati.

Specifiche tecniche prodotti monouso in carta

I prodotti monouso in carta devono possedere marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Uso di macchine

Le lavasciuga, idropulitrici, macchine per la pulizia di nuovo acquisto effettuate durante l'esecuzione dell'appalto dovranno rispettare tutte le caratteristiche previste alla lett. C), b), 3) al titolo MACCHINE.

Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente

separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.

Formazione del personale addetto al servizio

Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, deve assicurare che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:

Differenze tra deterzione e disinfezione;

Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;

Modalità di conservazione dei prodotti;

Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;

Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'idonea pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;

Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;

Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;

Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;

Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;

Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

La necessità di formazione si intende assolta qualora il fornitore sia in possesso della licenza di uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE).

Negli altri casi il fornitore entro 60 giorni dall'inizio del servizio dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 16), docenti dei corsi con sintetico profilo curriculare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti e alla conclusione della formazione copia dei test di verifica effettuati e i risultati conseguiti.

Analoga formazione dovrà essere dispensata al personale neoassunto o successivamente immesso in servizio presso le sedi oggetto del servizio affidato.

Gestione dei rifiuti

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio dovranno essere raccolti in maniera differenziata ed essere conferiti secondo le modalità stabilite dal servizio di raccolta "porta a porta".

Rapporto sui prodotti consumati

A cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio.

Articolo 21 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante si impegna a fornire all'appaltatore per lo svolgimento della prestazione: energia elettrica; acqua corrente; un locale per il deposito di macchinari e attrezzature, ove possibile (nel caso specifico nella palestra)

Articolo 22 - CONTROLLI

L'appaltatore soggiace ai controlli svolti dalla stazione appaltante sull'esecuzione del servizio, secondo principi di leale collaborazione e correttezza.

Articolo 23 - RESPONSABILITÀ

L'appaltatore è l'unico responsabile per ogni danno, o richiesta di risarcimento, che possa intervenire per eventi verificatesi a causa dell'erogazione del servizio.

L'appaltatore a copertura dei rischi di cui sopra, sia per danni terzi che per danni alla stazione appaltante, ha stipulato adeguata polizza assicurativa con massimale minimo di euro 300.000,00.

Articolo. 24 - CONDIZIONE RISOLUTIVA DEL CONTRATTO PER INTERVENUTE CONVENZIONI CONSIP

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip. Qualora la Stazione Appaltante rilevi la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al contratto nelle convenzioni Consip, avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, previa formale comunicazione al Fornitore.

Il Fornitore entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dovrà esprimersi esplicitamente e incondizionatamente sulla volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip.

Decorso il termine, ed in assenza di positivo riscontro, la Stazione Appaltante procederà alla recessione dal contratto previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Il Fornitore, nel caso in cui si avvenga alla recessione del contratto, sarà comunque tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi per il tempo necessario alla Stazione Appaltante per formalizzare la sottoscrizione della convenzione Consip.

Articolo 25 - CONTROVERSIE

Tutte le vertenze che dovessero insorgere tra il Comune e il Fornitore sia durante l'esecuzione, che al termine del contratto, che non si siano potute risolvere in via bonaria relativamente all'interpretazione ed alla esecuzione delle singole disposizioni del Capitolato e del contratto, qualunque sia la loro natura, tecnica, giuridica, od amministrativa, saranno deferite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario. Durante l'attesa del giudizio il servizio non potrà subire sospensioni e sarà sempre gestito dal fornitore in conformità delle prescrizioni del presente capitolato.

Articolo 26 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Fornitore dovrà osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rivalba approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 17/12/2013.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rivalba sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 27- CLAUSOLA SOCIALE

Il Fornitore subentrante nell'appalto di pulizia degli edifici dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Qualora il Fornitore subentrante applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro del Fornitore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l'obbligo di riassunzione del personale del Fornitore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma del Fornitore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati del Fornitore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 113 comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza del Fornitore subentrante.

Ai fini dell'applicazione della clausola sociale i dati sul personale potranno essere richiesti all'impresa uscente.

Articolo 28 - PENALI ULTERIORI SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI IN MATERIA DI RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DICHIARATI IN SEDE DI OFFERTA

L'attività di controllo è lo strumento a disposizione della Stazione Appaltante per verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni e avverrà, normalmente, in sede di emissione del certificato di pagamento.

I controlli riguarderanno:

- puntualità nell'esecuzione degli interventi rispetto alle attività e frequenze previste nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- puntualità nell'esecuzione degli interventi rispetto al Programma Operativo delle Attività trasmesso dal fornitore;
- utilizzo dei prodotti, delle attrezzature e delle metodologie dichiarate dal fornitore;
- adozione dei criteri ambientali minimi;
- utilizzo di prodotti o attrezzature a norma e prodotti provvisti delle schede di sicurezza.

La mancata conformità a quanto previsto nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale integrativo o nell'allegato 22 al capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di Pulizia degli Immobili, disinfezione e di sanificazione impianti" per quanto compatibile, comporta l'irrogazione delle penali previste all'art. 10 dell'allegato 1 al Bando "Servizi"- Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di "Servizi" sottoscritto dal fornitore per l'abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

La misura della penale sarà determinata con riferimento alla singola attività richiesta che non sia stata eseguita o sia stata eseguita in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni del presente capitolato.

Oltre alle sanzioni di cui all'art. 10 dell'allegato 1 al Bando "Servizi", sono fissate le seguenti penali specifiche:

1. mancata attuazione delle attività o frequenze indicate agli arttt. 6 e 7 penale di € 25 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della singola prestazione richiesta su ogni singolo edificio;
2. mancato rispetto del Programma Operativo delle Attività penale di € 500 per ogni edificio;
3. utilizzo di prodotti per la pulizia, carta igienica, salviette e prodotti per l'igiene diversi da quanto dichiarato dal fornitore penale di € 15 per ogni giorno di utilizzo;

4. mancata osservanza nella attuazione dei criteri ambientali minimi penale di € 15 per ogni giorno di accertata violazione;
5. mancata osservanza delle disposizioni del R.U.P. penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione richiesta;
6. accertata non conformità delle attrezzature alle norme di sicurezza, penale di € 25 per ogni attrezzatura non conforme;
7. assenza o mancata compilazione periodica del registro delle attività per ogni edificio, penale di € 250 per ogni registro.

Le suddette penali sono cumulabili. In caso di gravi inadempienze in numero superiore a 3 (tre) che saranno contestate con apposito verbale, o di raggiungimento delle sanzioni pari al 10% del valore del contratto, si procederà per “grave inadempimento alle obbligazioni di contratto” e pertanto si potrà dare corso alle procedure di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 per la rescissione in danno del Contratto.

Per grave inadempimento è intesa ogni attività interamente non prestata nella frequenza indicata dal capitolato e ogni mancato rispetto degli ordini di servizio.

Le penalità, la cui applicazione verrà contestata per iscritto all'Appaltatore, saranno detratte senza alcuna formalità in sede di liquidazione e riportata nella relazione finale insieme ad altri eventuali addebiti fatti al fornitore.

Articolo 29 - SUBAPPALTO

Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il subappalto o il sub-affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 119 del Codice dei contratti è ammesso nel limite del 30% dell'importo del contratto.